

COPIA

CORTE DI ASSISE DI APPELLO
PROCEDIMENTO PENALE N 9241/99 C/ VILDOZA Jorge Raul + ALTRI.
ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto, Avv. Paolo PALLESCHI difensore di VILDOZA Jorge Raul imputato nel procedimento specificato in epigrafe

PREMESSO CHE

- con sentenza del 14.03.2007 la Corte di assise di Roma sezione II^a riconosceva l'odierno imputato responsabile del delitto ascrittogli (omicidio plurimo aggravato; fatto commesso in Buenos Aires in data compresa tra Agosto 1976 e Dicembre 1977 e lo condannava alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie.

Tanto premesso il sottoscritto nella qualità di cui sopra dichiara di proporre come in effetti propone

APPELLO

avverso la citata sentenza per i seguenti

MOTIVI

Premessa.

Gli episodi asseritamente omicidiari che costituiscono l'oggetto del processo che Ci vede impegnati si inseriscono in una cornice molto vasta che e' la storia dell'Argentina -un paese a noi molto vicino, non geograficamente ma per varie ragioni; basti pensare al fenomeno migratorio che ha visto protagonisti centinaia di migliaia di Ns connazionali che a partire dal dopoguerra lasciarono il suolo patrio per raggiungere questo lembo di terra sudamericana -, la storia di questo Paese nel periodo che va dalla fine degli anni 70 fino agli inizi degli anni 80.

In questo periodo l'Argentina fu governata da una giunta militare che gesti' il potere in modo dittatoriale, distrusse la democrazia, calpesto' i diritti dei cittadini e pose in essere un piano di repressione violento, sanguinario e disumano.

Molti testimoni di questo processo ci hanno raccontato storie terribili, Ci hanno reso partecipi di violenze e torture di ogni genere, storie di umiliazioni ma anche storie di eroismo e di grande umanita' delle vittime.

I protagonisti di queste vicende, accanto alla vittime, sono uomini malvagi, dalla personalita' perversa, che nel perpetrare come aguzzini ai danni dei loro oppositori politici violenze raccapriccianti scesero al gradino piu' basso del degrado della persona umana, raggiungendo quella zona che possiamo definire "il buio dell'anima e della coscienza".

I protagonisti di queste storie furono i capi della giunta militare, i capi dei tanti gruppi operativi e delle strutture collegate alle forze armate che prestarono la loro opera alla realizzazione di questo progetto.

I protagonisti di questa storia furono tra gli altri senza dubbio anche VILDOZA Raul, ACOSTA Eduardo, ASTIZ Alfredo e gli altri coimputati.

Ma vi e' un punto dal quale dobbiamo partire se si vuole affrontare correttamente questo processo: Nella aule di giustizia non si fa la storia dei processi ne' il processo alla Storia. Nelle aule di giustizia si giudica della responsabilita' di singoli uomini in relazione a specifici fatti.

La Ecc.ma Corte di Appello e' chiamata a giudicare della responsabilita' di VILDOZA Raul e degli altri coimputati in relazione al sequestro e alla uccisione di Angela Maria AIETA, Susanna e Giovanni PEGORARO. Il secondo Giudice dovra' quindi verificare se le prove raccolte nel giudizio di 1° grado consentano di ritenere accertata al di la' di ogni ragionevole dubbio la responsabilita' degli imputati.

Tutto cio' che e' stato riferito in questo processo, tutto cio' che e' stato sin qui acquisito e che non ha stretta attinenza ai suddetti 3 specifici episodi delittuosi, dovra' essere dimenticato, se si vorra' amministrare giustizia ed emettere un verdetto sereno, scevro da coinvolgimenti emotivi e ineccepibile sul piano giuridico.

1° Motivo) Difetto di prova.

Il pregresso dibattimento, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Assise, non ha formato un compendio probatorio idoneo alla affermazione della penale responsabilita' degli imputati.

Infatti, la prova della responsabilita' di VILDOZA Raul in relazione al crimine descritto in rubrica non la si puo' certo ricavare da

- 1) i filmati che sono stati proiettati nel corso del dibattimento, in cui hanno parlato persone che non si sono sottoposte alla cross examination e che quindi non hanno consentito di verificare la attendibilita' di quanto andavano asserendo;
- 2) ne' dai libri che per loro natura sono frutto di elaborazione e contengono supposizioni, valutazioni ed interpretazioni;
- 3) ne' dalle sentenze di condanna emesse dalla A. G. italiana su fatti analoghi, perche' si tratta comunque di fatti diversi, e men che meno quelle emesse dalla A. G. straniera.

Le uniche prove su cui avrebbero dovuto basare la decisione i primi Giudici sono unicamente le deposizioni di quei testi che hanno fatto riferimento ai Ns 3 sventurati concittadini, agli imputati, alla struttura in cui gli stessi operavano.

A) Incertezza sul luogo della morte. Prescrizione del reato

Per censurare la decisione impugnata Ci sia consentito di muoverCi dal fatto storico su cui si è incardinato il procedimento penale ossia gli omicidi dei Ns 3 connazionali per chiederci:

è stata raggiunta la prova che Angela Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro siano stati uccisi dagli odierni imputati ? prove tali da convincerCi che gli stessi siano stati gli autori o coautori o mandanti dei predetti omicidi ?

Per rispondere a questa domanda bisogna affrontarne una preliminare:

è stata raggiunta la prova le 3 citate vittime siano morte e siano morte di morte violenta ? e siano morte di morte violenta all'interno del centro di detenzione clandestina gestito dall'ESMA ?

Il Giudice di prime cure sembra che abbia risposto affermativamente.

Valutiamo i dati di fatto incontrovertibili:

- nessuno ha visto i corpi senza vita di Angela Aieta o Giovanni o Susanna Pegoraro;
- nessuno ha visto anche solo 1 dei 3 Ns connazionali essere gettato da uno di quegli aerei che compivano i famigerati voli della morte;
- nessuno ha visto anche solo 1 dei Ns 3 connazionali salire su uno di questi velivoli;
- nessuno ha ascoltato qualcuno degli odierni imputati o qualcun altro ordinare la uccisione di uno dei Ns 3 connazionali o vantarsi della uccisione di costoro;
- nessuno dei testi Ci ha riferito di aver appreso la notizia certa dell'uccisione di Angela Aieta o Giovanni o Susanna Pegoraro all'ESMA o altrove.

Questo e' un deficit probatorio di cui avrebbe dovuto tenere conto La Corte di assise di Roma, un deficit probatorio per certi versi, a sommessò avviso dello scrivente, insuperabile

Le valorose parti civili si sono affannate nel dire:

sono desaparecidos, la prova della loro uccisione la si ricava da alcuni elementi (che furono ristretti all'ESMA, che la gran parte di coloro che transitarono in quella prigione morirono di morte violenta), elementi molteplici che hanno tutte le caratteristiche degli indizi gravi, precisi e concordanti

Ebbene di fronte ad una simile argomentazione che è stata sposata dal primo Giudice è opportuno evidenziare alcuni punti:

- 1) la prova indiziaria e' utilizzabile per l'accertamento della responsabilita' e non anche o assai meno per l'accertamento del presupposto della responsabilita', del fatto storico che costituisce il presupposto della responsabilita';**
- 2) non c'e una prova diretta o indiretta e neppure indiziaria che i ns 3 concittadini furono uccisi all'interno del centro di detenzione clandestina gestito dall'ESMA.**

Infatti con riferimento a questo aspetto -il luogo della morte- gli elementi acquisiti nel corso del processo non sono univoci e il compendio indiziario, per essere prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., deve essere costituito da indizi non solo gravi, precisi e concordanti ma anche univoci

Vediamo per quale ragione è corretto affermare che non esistono, con riferimento a questo elemento (il luogo in cui si consumò l'omicidio), indizi univoci.

Sulla permanenza di Angela Aieta all'ESMA sono state raccolte le testimonianze dei testi Cubas, Ojeda, Peralta, mentre su quella di Pegoraro Giovanni e Susanna Ci hanno riferito i testi Pegoraro, Cubas, Pastoriza e Tokar.

Ma non tutti coloro che transitarono all'ESMA furono uccisi e non tutti coloro che morirono furono uccisi lì. L'assunto si fonda rigorosamente sulle testimonianze di:

- Moretti, pag. 73 (molti detenuti dell'ESMA furono liberati); Verbiski, pag. 47 (2/3.000 morti con i voli della morte); Guinazu', pag. 31 (i sopravvissuti all'ESMA non arrivano a 1.000); Avv. Molina, pag. 32 (all'ESMA vennero liberate delle persone e il n. è maggiore rispetto ad altri centri); Dr. Duhalde, pag. 66: (i morti all'ESMA furono 3000), pag. 35: (talmente alto era il n. dei detenuti che coloro che non avevano grandi responsabilità venivano liberati); Basterra, pag. 84 (su 40/50 ne morirono 25/30); Sig.ra Goretta, pag. 53 (mi risulta che anche prima del 79 detenuti dall'ESMA furono liberati).

Abbiamo poi la prova vivente che dall'ESMA si potesse uscire vivi ovvero le testimonianze dei sopravvissuti (Basterra, Villani, Peralta, etc).

~~Dall'ESMA quindi si poteva uscire vivi (errato sul punto il paragone con i campi nazisti): perche' non si era piu' utili, perche' si veniva trasferiti presso altro centro di detenzione clandestina, perche' si riteneva il processo di "rieducazione" avesse avuto esito positivo, perche' era utile che colui che veniva liberato andasse a terrorizzare i propri parenti e compagni.~~

Gli esiti erano molteplici, la conclusione non era unica per tutti.

Sappiamo che molti detenuti dell'ESMA furono trasferiti altrove.

Vediamo quali sono le prove di questi trasferimenti.

Innanzitutto il numero dei centri clandestini era enorme (Moretti, pag. 47, parla di 300 prigionieri;

- Guinazu', pag. 79, parla di 300 centri ed altri testi arrivano a 500). E' vero che in quegli anni furono sequestrate decine e decine di migliaia di oppositori politici ma considerato il n. delle prigionie e la loro capienza si deve ritenere probabile che i c. d. sovversivi venissero spostati da un centro a 1 altro. Il fatto che si potesse passare da 1 campo a 1 altro Ce lo hanno detto molti testimoni:

- Calamai, pag. 115: ci fu detto che Vanda Fragale passò all'ESMA e poi andò a Campo Devoto;

- Avv. Molina : sono stato in un campo e poi in carcere; pag. 29/30: mia moglie passo' per diversi campi e poi rimase a disposizione del Pen per diversi anni;
- Cubas, pag. 44: alcuni detenuti all'ESMA furono trasferiti altrove;
- Tokar, pag. 70: alcuni dell'ESMA furono dirottati verso altri campi;
- Sig.ra Carlotta: mia figlia stette all'ESMA e poi altrove;
- Jorge Allega: sono transitato per vari campi
- Villani: sono passato per 5 centri;
- Goretta, pag. 54: un ragazzo dell'ESMA fu portato altrove;
- Horatio Peralta: stette all'ESMA e poi altrove;

Ecco allora che abbiamo un fiume di testimonianze che ci evidenzia un dato di fatto molto importante che travolge l'equazione che ha fatto il Pubblico Ministero che è la seguente:

le tre vittime furono portate all'ESMA, furono torturate lì e certamente lì furono uccise visto che quasi nessuno usciva vivo da codesto campo di concentramento.

Abbiamo visto che così non è. Se è corretto ritenere probabile, forse altamente probabile, che i Ns 3 connazionali siano stati uccisi in quel luogo, tuttavia è una ipotesi non possibile su un piano meramente teorico, attinente a ciò che è concretamente possibile, ma è una eventualità assolutamente verosimile che gli stessi furono uccisi in altro centro di detenzione clandestina

Ne' si può sostenere che sia stata raggiunta la prova certa della uccisione dei Ns 3 concittadini all'interno della prigione dell'ESMA sulla base della considerazione che nessuno li ha, successivamente al periodo indicato nel capo di imputazione (agosto 76-dicembre 77) visti altrove.

Infatti non ci è dato sapere se qualcuno li abbia visti successivamente altrove visto che i c. d. sovversivi certamente non si conoscevano tutti tra di loro (ricordiamo che erano decine o centinaia di migliaia). E' possibile che Angela Aieta piuttosto che Susanna o Giovanni Pegoraro, dopo essere transitati all'ESMA, abbiano raggiunto altri centri di detenzione clandestina ed ivi abbiano incontrato compagni di sventura che non erano in rapporti con alcuno dei testi escussi in questo processo o con nessuno dei detenuti all'ESMA.

L'equazione che stata fatta dall'accusa e sposata dalla Corte di Assise è inaccettabile sul piano giuridico.

E allora se si ritiene provato che i Ns 3 connazionali furono uccisi, non è stato provato dove morirono e non possiamo escludere ed è assolutamente verosimile che essi trovarono la morte fuori dall'ESMA.

E allora ci si deve necessariamente collocare in una diversa prospettiva, in una diversa ipotesi : dall'ESMA furono portati altrove e furono uccisi altrove.

Ipotesi che per la verita' che e' stata anticipata dalle parti civili nel corso del dibattimento, benché l'abbiano considerata una ipotesi subordinata, secondaria, mentre per quanto si e' sin qui detto essa e' l'ipotesi principale, perche' l'altra risulta indimostrata

Le parti civili si sono tuttavia affrettate a precisare che ove ipotizzassimo che i Ns 3 connazionali siano stati trasferiti dall'ESMA in altra analoga struttura, ebbene in tal caso non verrebbe meno la responsabilita' per omicidio degli imputati, posto che, se si assume provato che gli odierni imputati sono i responsabili del sequestro dei ns 3 connazionali, ove questi siano stati trasferiti, della successiva uccisione dovrebbero egualmente rispondere gli imputati medesimi, ancorche' a titolo di dolo eventuale, perche' essi si rappresentarono come una conclusione possibile se non altamente probabile della loro condotta l'esito omicidiario e quindi hanno accettato il rischio della realizzazione dell'evento fatale.

Rispetto a questa impostazione e' opportuno fare alcune considerazioni:

- in siffatta ipotesi non sarebbe applicabile la categoria del dolo eventuale, infatti

1) ammesso e non concesso che risulti provato che gli imputati sequestrarono, torturarono e gestirono la sorte dei ns 3 connazionali quando questi furono detenuti all'ESMA, laddove successivamente decisero il loro trasferimento, in quel momento cesso' qualsiasi rapporto tra le 3 vittime e i loro sequestratori, in quel momento essi uscirono dalla sfera di influenza, dal potere decisionale degli imputati.

Infatti tra 1 struttura e 1 altra, tra i gruppo e 1 altro vi era indipendenza e autonomia decisionale come si evince da talune deposizioni, per es. quella della Sig.ra Goretta (pag. 54

"tra 1 centro e l'altro non si passavano informazioni")

Quand'anche si volessero ritenere degne di pregio le argomentazioni delle difese di parti civili, se gli imputati debbono rispondere di omicidio sotto il profilo del dolo eventuale, seguendo la prospettazione di cui si e' detto, ossia collocandoci in quella ipotesi che per quanto evidenziato deve ritenersi quella principale, ebbene in tal caso cadrebbe l'aggravante di cui all'art. 577 n. 3. l'omicidio non sarebbe premeditato ma solo volontario.

Invero dolo eventuale e premeditazione sono incompatibili, posto che quest'ultima rappresenta una forma particolare del dolo diretto.

Nel caso della premeditazione tra il momento della risoluzione criminosa e la realizzazione della condotta o dell'evento trascorre un lasso di tempo apprezzabile sicche' l'intento delittuoso si e' conservato nel tempo e cio' denota una personalita' criminale, una pericolosita' sociale del prevenuto che giustifica l'aumento della sanzione penale.

Ma cadrebbe anche l'aggravante di cui all'art. 577 n. 4 in relazione al 61 n. 4, ossia quella delle sevizie. Infatti, detta aggravante sussiste solo nel caso in cui la morte sia stata conseguenza delle sevizie o comunque l'evento fatale si verifichi in un momento prossimo alle sevizie medesime.

Quindi nell'ipotesi di cui stiamo parlando (sequestro, torture perpetrate dagli imputati all'ESMA e omicidio verificatosi successivamente in altro centro) il delitto di cui si sarebbero resi responsabili si degraderebbe a omicidio volontario e lo stesso dovrebbe ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Invero, dovendo collocare ipoteticamente e virtualmente la data della morte in un periodo ricompreso tra Agosto 1976 e Dicembre 1977 e comunque non oltre la fine dell'anno 1978, visto quanto riferito dal Giudice Bagnasco (pag. 71: "l'ESMA funziono' come campo di sterminio fino a novembre 1978").

Sarebbero trascorsi comunque 20 anni dal delitto, senza atti interruttivi e quindi il reato secondo la vecchia formulazione dell'art. 157 c. p. sarebbe prescritto.

Quand'anche detta tesi dovesse essere ritenuta indegna di pregio, e quindi ove si volesse qualificare gli omicidi di cui trattasi come aggravati così come contestato, ebbene sussistono i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.

Invero, nella sentenza conclusiva del procedimento a carico di Suarez Mason non sono state concesse allo stesso le attenuanti generiche diversamente da altri imputati che non avevano un ruolo apicale nella gerarchia militare.

~~Orbene, nel ns caso e' indubbio che VILDOZA fosse a capo del gruppo operativo Tarea 332 ma non certo era a capo dell'ESMA, non era componente della giunta militare, come lui vi erano molti ufficiali a capo di strutture e gruppi operativi (altri gruppi di Tarea) che operavano nel settore criminale di cui si e' detto~~

B) mancanza di prova con riferimento al sequestro.

Una domanda è d'obbligo: e' stata raggiunta la prova certa che a sequestrare, torturare e gestire la sorte dei ns 3 connazionali furono gli odierni imputati e, per quel che mi riguarda, Vildoza Raul?

2) sono stati raccolti mezzi di prova idonei a far ritenere che Vildoza sia stato il mandante o autore o coautore di questi sequestri ?

Senza dubbio la Corte di Assise di Appello deve occuparsi di questi tre sequestri e non anche di altri.

Certo che Vildoza e gli altri del gruppo si resero responsabile di decine e forse centinaia di sequestri e uccisioni. Ma la Corte d'Appello dovrà valutare la responsabilità dei prevenuti con riferimento a 3 fatti specifici; così come avrebbe dovuto fare il primo Giudice.

Non basterebbe ritenere probabile o altamente probabile che anche questi 3 furono compiuti da Vildoza o Astiz o Massera. E' necessario vedere se e' stata raggiunta la prova che superi la soglia del dubbio.

Partiamo ancora una volta da dati di fatto inconfutabili:

- 1) nessuno ha visto chi sequestrò Angela Aieta o Giovanni o Susanna Pegoraro.
- 2) nessuno ha ascoltato taluno degli odierni imputati vantarsi dei sequestri di cui trattasi.
- 3) nessuno ci ha riferito circa le persone che sequestrarono o torturarono i ns tre concittadini.
- 4) nessun testimone ha dichiarato di aver appreso da altri (compagni di prigionia) che al sequestro o alle torture dei ns 3 connazionali diedero il proprio apporto e contributo gli odierni imputati.
- 5) nessuno ci ha riferito di un incontro, il colloquio tra le 3 vittime e gli odierni imputati.

E allora sulla base di quali mezzi di prova la pubblica accusa ha stabilito un collegamento tra il sequestro di Angela Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro e gli odierni imputati; collegamento che è stato recepito e fatto proprio dalla Corte di Assise di Roma.

Ciò è successo sulla base di un teorema, di una ricostruzione della vicenda che, a mio avviso, non è quella corretta perché è contraddetta da numerose testimonianze

Il p.m. ha sostenuto che :

- 1) vi è prova che i ns tre concittadini furono portati all'ESMA;
- 2) e' altamente probabile che ivi furono torturati;
- 3) chiunque veniva portato all'ESMA veniva sequestrato per ordini e su iniziativa di coloro che ricoprivano ruoli di responsabilità all'interno della struttura;
- 3) tutti gli odierni imputati avevano posti di responsabilità; ergo gli stessi sono i responsabili del sequestro di suddetti italiani.

Orbene diversi di questi assunti sono stati smentiti dalle risultanze dibattimentali. Infatti è emerso che:

- 1) all'interno della scuola di meccanica della marina operavano vari corpi, tutti impegnati nel perseguire le finalità istituzionali, ossia l'annientamento della opposizione;
- 2) vi erano centinaia di militari;
- 3) i gruppi operativi erano savariati (il che', peraltro, è evidente se si pensa al n. di coloro che vennero sequestrati e portati all'ESMA, che è enorme e fa presumere che alla commissione di simili misfatti abbia partecipato non 1 gruppo ma numerose strutture);

4) l'ESMA era la struttura gerarchica ma non nel senso che vi era il capo, il solo vicecapo e via scendendo. Vi era Massera e sotto di lui i responsabili di numerosi gruppi operativi e altre articolazioni della marina.

Vediamo quali sono le testimonianze utili con riferimento a questi aspetti:

- Verbiski, pag. 34: all'interno dell'ESMA vi erano servizi in competizione tra di loro;
- Garcia, pag. 147: parla di circa 200 militari all'ESMA;
- Giudice Bagnasco: riferisce che vi erano vari gruppi di tareas;
- Dr. Duale, pag. 76: fa riferimento a piu' gruppi di tareas;
- Pastroriza, pag. 73/74: dice che era in mano al s.i.n. che non era il gruppo che comandava all'ESMA;
- Daleo, pag. 20: vi erano altri gruppi di tareas che portavano i prigionieri all'ESMA;
- Sig.ra Ojeda, pag. 63: "mio cognato fu sequestrato nell'aprile 79 dal sin"; pag. 72: "immagino che piu' di 1 gruppo di tarea usciva tutti i giorni a fare dei sequestri";
- Sig. horatio Peralta : dice di non aver sentito parlare del gruppo di tarea 332 (e stette all'ESMA 55 giorni!).

Allora: se non probabile, e' assolutamente verosimile che il sequestro e la gestione dei ns 3 connazionali fu realizzato, deciso, programmato da altre strutture o da altri gruppi operativi e non dal gruppo di tareas 332 !! E' allora possibile che gli odierni imputati, che vildoza non si sia occupato minimamente del sequestro, delle torture dei ns 3 connazionali.

Tra l'altro ciò che si ricava da numerose testimonianze è che Vildoza non era onnipresente all'ESMA e cio' mal si concilia con l'ipotesi secondo cui lo stesso sarebbe il responsabile di migliaia di sequestri e di torture:

- Norma Molina, pag. 26 : "Vildoza non era all'ESMA spesso come Acosta"; pag. 36: "non ci andava cosi' spesso";
- Villani che fu all'ESMA anche se dal marzo 79 dice "credo di aver visto Vildoza".

Ma vi e' di piu':

lo stesso gruppo Tareas 332 era costituito da decine di membri, che operavano con una certa autonomia decisionale, soprattutto quando si trattava di sequestrare persone di modesto profilo ossia studenti, sindacalisti, oppositori che non avevano particolari responsabilità. Quindi e' assolutamente verosimile che, quand'anche il sequestro e la gestione dei ns 3 connazionali, siano stati organizzati ed eseguiti da alcuni dei militari che prestavano servizio in questa struttura criminale, cio' sia avvenuto senza la partecipazione, il contributo e la conoscenza di Vildoza:

- Dr. Duhalde, pag. 96: dice che per assassinare uno studente non era necessario consultare Massera;

- Basterra, pag. 33: il gruppo di Tarea 332 era formato da 40/50 membri; pag. 39 fa i nomi di persone che avevano ruoli di responsabilita' nel gruppo di Tarea 332, anche con riferimento ai sequestri (Raul Sheller, Adolfo Tigel -"gesti' il mio sequestro"-)

- Goretta: fa riferimento alle torture di Scheller;

Il punto e' : se non e' stata raggiunta la prova che Vildoza e gli altri imputati organizzarono, eseguirono il sequestro dei ns 3 concittadini, che posero in essere un segmento di quel percorso di morte ovvero furono i mandanti di questi sequestri; se e' possibile e verosimile che non abbiano avuto alcun ruolo in questa vicenda, puo' essere ritenuto sufficiente ai fini della loro penale responsabilita' in ordine al sequestro, alle torture, alla gestione dei 3 ns connazionali, solo la circostanza di aver fatto parte di 1 struttura come visto ampia ed articolata ?

La risposta piu' corretta da dare e' quella negativa diversamente da quel che ha ritenuto la Corte di Assise di Roma.

E' vero che Vildoza era a capo di 1 gruppo inserito in 1 struttura e che condivideva le finalita', gli scopi ignobili di questa struttura, che ha tutte le caratteristiche di una associazione a delinquere, tant' e' che le altre parti spesso hanno fatto un simile paragone.

Ma in assenza di elementi che consentano di stabilire un collegamento tra 1 degli appartenenti a codesta associazione, nel mio caso Vildoza, e uno specifico delitto (delitto che potremmo qualificare un reato fine del sodalizio criminale, posto che lo scopo della struttura era la eliminazione degli oppositori politici) e' corretto attribuire la responsabilita' per detto delitto al singolo appartenente alla associazione ? dal fatto di ricoprire 1 ruolo di responsabilita' discende automaticamente la responsabilita' del soggetto per delitti rispetto ai quali lo stesso non abbia dato alcun contributo ?

La risposta non puo' che essere negativa anche alla luce di talune pronuncie della Suprema Corte di Cassazione.

Per queste ragioni il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere non provata con certezza la responsabilita' degli imputati -in particolare di Vildoza- ma solo sussistere gravi e ragionevoli sospetti.

Per questi motivi e per gli altri che ci si riserva di sviluppare nel prosieguo, il sottoscritto

CHIEDE

che la Ecc.ma Corte di assise di Appello in accoglimento dei suesposti motivi voglia riformare la sentenza impugnata e

1) in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria italiana con riferimento ai delitti di cui al capo di imputazione per le ragioni rappresentate dalla difesa prima dell'apertura del dibattimento di 1° grado, alle quali si rinvia;

2) in subordine voglia assolvere dai reati ascrittigli VILDOZA Raul ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.;

3) in ulteriore subordine, derubricato il reato in omicidio semplice, dichiarare la estinzione del reato per prescrizione ovvero, ritenuta la ipotesi aggravata, previa concessione delle attenuanti generiche, voglia dichiarare il reato estinto per prescrizione.

Roma, 22/07/2007

Avv. Paolo Palleschi

